

Due sentenze “full credit”

di [Giovanni Virga](#) | 9 giugno 2013 | [6 commenti](#) [Leggi](#)

Per comprendere come il nostro Paese non abbia molto futuro e sia incamminato verso una china che difficilmente ci porterà all'agognata ripresa, è sufficiente leggere (*si parva licet componere magnis*) la recente sentenza della Corte costituzionale 5 giugno 2013 n. 116, [pubblicata in questa rivista](#), con la quale è stato dichiarato illegittimo il cd. “contributo di solidarietà” del 5% per le pensioni d'importo superiore a 90.000 euro.

Per la verità, per gli addetti ai lavori, la sentenza in discorso non costituisce una sorpresa, dato che tale pronuncia della Corte era stata preceduta dalla sentenza 11 ottobre 2012 n. 223, [anch'essa pubblicata in questa rivista](#), con la quale era stato ritenuto illegittimo un analogo “contributo di solidarietà”, sempre del 5%, sugli stipendi pubblici d'importo superiore ai 90.000 euro annui (solitamente corrisposti ai più elevati dirigenti ed ai magistrati). In quel caso la q.l.c. era stata sollevata da ben 10 T.A.R. di varie parti d'Italia e decisa con una velocità inusitata, solitamente non accordata ai comuni mortali.

Solo un T.A.R. – e precisamente il T.A.R. Lombardia-Brescia, Pres. ed Est. Calderoni (sentenza 28 novembre 2011 n. 1671, [pubblicata in questa rivista](#)) – si era coraggiosamente rifiutato di sollevare la q.l.c. (sia pure per la riduzione dell'indennità giudiziaria prevista dalla stessa norma), essendosi reso conto che, a fronte del disastro delle finanze pubbliche e dei munifici stipendi attribuiti ad alcune categorie di personale, il sacrificio richiesto costituiva un doveroso atto di responsabilità. In quella occasione era stato ricordato che la stessa Corte costituzionale ha in passato individuato come “primo” tra tutti i doveri inderogabili di solidarietà “quello di contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva”. Parole vane di questi tempi, in cui nessuno vuole fare sacrifici e rinunciare a nulla, nemmeno ad un 5 per cento dello stipendio o della pensione oltre i 90 mila euro.

Vero è che tale contribuzione straordinaria, limitata peraltro ad alcuni anni, non avrebbe risolto il problema dell'enorme debito pubblico fin qui accumulatosi, che schiaccia come un macigno la nostra economia, compressa tra l'incudine degli interessi (di 80-90 miliardi l'anno) da pagare per “mantenere” il debito pubblico ed il martello costituito dalla crisi di alcuni settori nevralgici della nostra economia, che non possono reggere (specie nel manifatturiero) alla concorrenza della Cina e degli altri Paesi emergenti, i quali sconoscono i costi dei cd. oneri sociali che in Italia sono pari ad un secondo stipendio.

Tuttavia il cd. “contributo di solidarietà” costituiva un esempio che le classi dirigenti del nostro Paese potevano offrire ai comuni mortali, i quali si sognano stipendi o pensioni d'importo superiore a 90.000 euro all'anno. Certo è che, se ciascuno di noi rimarrà arroccato nella difesa estrema del suo “orticello” (piccolo o grande che sia), non andremo da nessuna parte.

Continuo a ripetere, fino alla noia, la frase attribuita a Romiti (e giudicata bellissima da Ferruccio De Bortoli, nella prefazione al libro-intervista del primo, "Storia segreta del capitalismo italiano", Longanesi Editore) secondo cui *"L'esempio è la più bella forma di autorità"*, frase che può anche essere declinata nel seguente modo: *"Non c'è migliore forma di autorità dell'esempio"*. Ed il nostro Paese è attualmente allo sbando proprio perché mancano buoni esempi.

Un buon esempio non è certo la recente sentenza della Corte, la quale peraltro finisce per trascurare un dettaglio di non poco momento: e cioè che le pensioni oltre i 90.000 euro non sono frutto di contributi versati durante il periodo lavorativo, ma costituiscono quasi sempre una rendita di posizione, concessa ad una casta di privilegiati. Solo infatti negli ultimi anni, com'è noto, per il calcolo della pensione si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo (secondo il quale la pensione va calcolata tenendo conto dei contributi previdenziali versati).

Con il previgente sistema retributivo, invece, la pensione era pari agli ultimi stipendi percepiti alla fine della carriera: un meccanismo folle, che ha contribuito non poco ad aprire una voragine nei conti dello Stato, di cui hanno approfittato in passato perfino i componenti della Corte costituzionale, i quali hanno istituito la singolare prassi di nominare presidente anche chi sta per terminare il mandato, al fine di consentirgli di godere dell'elevato trattamento pensionistico concesso al Presidente della Corte costituzionale; di qui, anche, per usare un termine ancora alla moda, un possibile "conflitto d'interessi" (uno dei tanti che tuttora esistono).

Il sacrificio imposto con il contributo di solidarietà del 5 per cento per le pensioni oltre i 90.000 euro a questi "super pensionati", che hanno goduto e continuano a godere vita natural durante, oltre che di una munifica liquidazione, anche di una pensione sganciata dai contributi versati ma agganciata invece agli ultimi stipendi, era invero minimo e del tutto proporzionato alla loro capacità contributiva. Ma non si è voluto accettare neanche tale minimo sacrificio, con la speciosa argomentazione che il contributo *"costituisce un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini"* (quella dei super pensionati).

Ancora più sorprendente è l'altra argomentazione, addotta per puntellare il ragionamento, secondo cui la giurisprudenza della stessa Corte ha ritenuto in passato che *"il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre Corte cost., sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro"*.

Si finge di dimenticare quanto appena ricordato: e cioè che le super pensioni sono frutto di un sistema (quello retributivo) che ha finito per rendere la pensione una specie di "variabile indipendente" dai contributi versati nel corso del rapporto lavorativo.

Si dimentica pure che la stessa Corte costituzionale, con una serie infinita di pronunce, ha ritenuto legittima per lungo tempo, per ragioni di tutela della finanza pubblica, la speciale disciplina prevista per le espropriazioni per p.u., la quale finiva per prevedere, per i mal capitati che erano soggetti ad una procedura ablativa, una indennità spesso inferiore al 50% del valore di mercato del bene espropriato. Solo sotto la spinta della giurisprudenza

comunitaria è stata qualche anno addietro dichiarata illegittima tale punitiva disciplina, che prevedeva una sorta di “contributo di solidarietà” non già del 5% ma di oltre il 50% a carico di una particolare categoria di cittadini (coloro che subivano una espropriazione per p.u.), anche se l’importo dell’indennità era di molto inferiore ai 90 mila euro. In quel caso la disparità di trattamento non era stata ravvisata.

La verità è che, oggi, nessuno vuole fare sacrifici, nemmeno coloro che, per la posizione rivestita, dovrebbero dare il buon esempio.

Non è un caso che la questione di costituzionalità sia stata sollevata dalla Corte dei conti (in una delle ordinanze di rimessione, in relazione alla pensione di un suo ex presidente; in altre, in relazione a giudizi proposti da “magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti e da magistrati amministrativi”). Qui si assiste al paradosso di un Organo, che dovrebbe controllare i conti dello Stato, al fine di evitare possibili danni erariali, il quale tutela invece – per controversie peraltro riguardanti il trattamento fiscale, che dovrebbero essere quindi di pertinenza dei giudici tributari – i conti (privati) dei suoi ex componenti (e loro aventi causa).

Non è la prima volta che ciò accade. Come rilevai oltre dieci anni addietro, in uno scritto dedicato alla singolare vicenda del “galleggiamento stipendiale”, il primo organo che finì per estendere tale perverso meccanismo, previsto positivamente solo per il personale militare, fu proprio la Corte dei Conti. Il meccanismo fu poi gradualmente esteso anche ai magistrati dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato allora in servizio, nonché agli alti dirigenti dello Stato, ivi compresi gli Avvocati dello Stato; il meccanismo non fu applicato invece ai magistrati ordinari, forse perché non ce ne fu il tempo.

Eppure i magistrati amministrativi dovrebbero dare per primi il buon esempio. Dovrebbero essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto.

Così talvolta non avviene. Ricordo in particolare un episodio gustoso, capitato molti anni fa in occasione di un convegno della Corte dei conti al quale partecipai. Nel corso di un pranzo offerto dagli organizzatori, mi trovavo ad un tavolo con alcuni magistrati. Dopo avere indicato al maître le ordinazioni, dopo che il maître stesso si era allontanato per trasmettere la “comanda”, un magistrato sbiancò in viso e cominciò insistentemente a chiamare a gran voce il maître stesso; quando quest’ultimo ritornò, il magistrato precisò tutto preoccupato: “Guardi che il pranzo offerto è interamente gratuito; non ci addebiti quindi il costo delle bevande (vino ed acqua minerale); si tratta infatti di pranzo *full credit*”.

Insomma, non contento di non pagare l’albergo ed il pranzo per sé e per la moglie, non voleva neanche pagare le bevande. Da quel giorno io soprannominai il magistrato in questione *full credit*. La stessa espressione che posso utilizzare ora per la sentenza della Corte, dalla quale ha preso le mosse il presente intervento, nonché, per non creare quella disparità di trattamento dalla quale la Corte mostra di rifuggire, per la pronuncia che l’ha preceduta.

Giovanni Virga, 9 giugno 2013.

P.S.: Dimenticavo di notare che, come risulta dal testo della recente sentenza della Corte, nel giudizio si è costituito l’INPS, quale successore *ex lege* dell’INPDAP; quest’ultimo ente

previdenziale, infatti, con un colpo di mano del Governo Monti, è recentemente confluito nell'INPS.

Tale circostanza permette di ricordare che è quasi passato sotto silenzio il “grido di dolore” dell'attuale presidente dell'INPS Mastropasqua, il quale ha lamentato il fatto che la confluenza dell'INPDAD ha comportato un buco valutabile in circa 30 miliardi, dato che molti gli enti che facevano capo all'INPDAP, per molti anni si sono “dimenticati” (per problemi di cassa) di pagare i contributi dei dipendenti (v. al riguardo, per tutti, l'articolo pubblicato su “Il fatto quotidiano” del 14 aprile scorso intitolato “[Pensioni, l'allarme di Mastropasqua: se lo Stato non paga, Inps a rischio](#)”).

Il che evidenzia una palese stortura del sistema pensionistico, in aggiunta alle tante già esistenti: a parte il fatto che non è chiaro come sia possibile che un Comune, una Provincia od una Regione si “dimentichino” senza conseguenze e per vari anni di pagare i contributi previdenziali, va sottolineato il fatto che se un imprenditore privato si “dimentica” di pagare i contributi previdenziali o semplicemente, per difficoltà economiche, ritarda anche di un mese il pagamento dei contributi, non solo viene duramente perseguito, ma soprattutto si vede rilasciato un documento unico per la regolarità contributiva (durc) negativo, che gli impedisce non solo di partecipare a gare, ma di vedersi pagate dalla P.A. commesse, lavori o forniture già eseguite.

Sarebbe interessante sapere cosa pensa la Corte di questa palese disparità di trattamento e se possa in particolare ritenersi legittima la disposizione che impedisce il pagamento di prestazioni già eseguite nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali.

E' infine da notare che la recente disciplina sulla fattura elettronica varata con [il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55](#) (che sarà applicabile per le Amministrazioni statali entro un anno) non solo finisce per gravare le imprese di un ulteriore onere (dato che il costo dell'inoltro e della registrazione della fattura elettronica, verosimilmente mediante il proprio consulente tributario, è a carico dei contribuenti; prevede all'uopo l'art. 5, 1° comma, del D.M. citato che “Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle P.A.”), ma aggiunge anche che il mancato utilizzo della forma elettronica per la fattura costituirà per la P.A. motivo valido per rifiutare il pagamento di quanto dovuto. Dispone infatti l'art. 6, 6° comma del D.M. citato che: “A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico”.

Insomma, un ennesimo costo aggiuntivo per le imprese ed i professionisti ed un ulteriore pretesto per la P.A. per non pagarli (in questo periodo di crisi, francamente, non se ne sentiva il bisogno), mentre alla P.A. stessa è di fatto consentito di non pagare i contributi previdenziali.

Quanto ho fin qui scritto, comunque, conferma l'esattezza del vecchio adagio, secondo cui due sono in questo mondo i potenti: chi ha molto (nella specie gli alti dirigenti od ex dirigenti pubblici, i quali sono riusciti a farsi perfino esentare dal contributo di solidarietà del 5% per gli stipendi o pensioni oltre 90.0000 euro, che per loro costituiva una

“mancetta”) e chi non ha niente (la P.A., sommersa dai debiti, che – non potendo fallire – riesce perfino a non pagare, per vari anni, i contributi previdenziali). Di contro, viene smentito un altro adagio: nel mezzo, infatti, non alberga più la virtù.